COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 13-02-2025

OGGETTO: DEROGA AI LIMITI DI ORARIO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PER I GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2025 NELLA PIAZZA D'ARAGONA E TAGLIAVIA

PREMESSO:

CHE è pervenuta istanza di protocollo generale n. 4838 del 28/01/2025 a firma degli operatori economici delle ditte "Cafè D'Aragona" e "Cusà" ubicati in questa piazza D'Aragona e Tagliavia in cui chiedono la deroga oraria dei limiti di emissione sonora sino alle ore 02:00 per le giornate di venerdì e sabato;

CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale favorire l'attrattività della piazza D'Aragona e Tagliavia (Sistema delle Piazze) da parte della popolazione locale e limitrofa;

CONSIDERATO che nelle premesse dell'Ordinanza Sindacale n. 6 del 5 febbraio 2025 si indicava la necessità di indire opportuna conferenza di servizio per una migliore e futura programmazione di eventuali eventi a carattere privato da espletarsi nel Centro Storico della Città;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito di Conferenza di Servizio tenutasi in data 13/02/2025 si è addivenuti che nelle more di adozione del Paino di Zonizzazione dell'Ente e di altra documentazione utile e necessaria, si può procedere ad emettere ordinanza sindacale per deroga dei limiti orari delle emissioni acustiche;

RITENUTO, pertanto, che per i giorni 14 e 15 febbraio 2025 si può valutare la necessità di provvedere alla deroga dei limiti di orario delle emissioni sonore in considerazione che le attività potrebbero prolungarsi superando gli orari di emissione acustica di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997;

PRESO ATTO:

- che in virtù della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" compete al Sindaco esercitare il potere derogatorio con emanazione di provvedimenti sulle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14 novembre;
- che è fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro e, comunque, non dovranno superare i limiti di decibel previsti per legge;
- che restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte dell'odierno provvedimento ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo alla quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-

bis del D.lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 447/95;

RITENUTO pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano, limitatamente per venerdì 14 febbraio 2025 e sabato 15 febbraio 2025, il ricorso all'adozione del presente provvedimento relativo ad una temporanea deroga oraria al limite dell'emissione sonore autorizzando la deroga sino alle ore 02:00 del giorno successivo;

VISTI:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 42/2017 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 31 gennaio 2025;

ATTESA la propria competenza in merito;

O R D I N A

limitatamente per venerdì 14 febbraio 2025 e sabato 15 febbraio 2025, la deroga al limite orario delle emissioni sonore sino alle ore 02:00 del giorno successivo a quelli sopra indicati, nella piazza D'Aragona e Tagliavia (Sistema delle Piazze).

È fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro e, comunque, non dovranno superare i limiti di decibel previsti per legge.

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte dell'odierno provvedimento ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo alla quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

Salvo il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 447/95.

DISPONE

che l'odierno provvedimento sia trasmesso ai messi comunali al fine di provvedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa in merito;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- ai gestori degli esercizi commerciali in premessa indicati;
- al locale Corpo di Polizia Municipale;
- alle Forze di Polizia Statali del territorio comunale.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Palermo, nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione;

in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente

Il Comandante
f.to Commissario Capo A. Ferracane

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.